MINISTERO DELL'INTERNO

CONFAPI
CONFEDERAZIONE ITALIANA
PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

TRA

MINISTERO DELL'INTERNO

E

CONFAPI

MINISTERO DELL'INTERNO

CONFAPI
CONFEDERAZIONE ITALIANA
PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA

PREMESSO CHE

- solo un contesto di legalità e sicurezza garantisce i principi della libertà di impresa e contribuisce a un sano sviluppo del mercato;
- Confapi (Confederazione Italiana Piccola e Media Industria Privata) è, dal 1947, la principale associazione di rappresentanza delle piccole e medie imprese private manifatturiere e di servizi in Italia, e ne tutela interessi e valori presso le Istituzioni, a tutti i livelli, per contribuire al benessere e al progresso della società;
- il sistema associativo Confapi consta di più di 116 mila imprese con oltre 1 milione e 200 mila addetti che applicano i 13 Contratti collettivi nazionali di lavoro; 63 sedi territoriali e distrettuali; 13 Unioni nazionali e un'Associazione nazionale di categoria a cui si aggiungono 2 Gruppi di interesse; 13 Enti bilaterali;
- la finalità istituzionale della Confederazione è quella di garantire la promozione dello sviluppo e del ruolo delle Imprese aderenti al Sistema Confapi, da perseguire attraverso iniziative e programmi nell'ambito della Costituzione, nel quadro di un ordinato sviluppo economico e civile della Repubblica Italiana ed in collegamento con le Organizzazioni Internazionali di analoga ispirazione, particolarmente a livello europeo;
- Confapi ha da tempo avviato una serie di iniziative volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività imprenditoriali, sul presupposto che costituiscono un ostacolo alla crescita dell'economia ed al rilancio delle attività produttive di piccole, medie e grandi dimensioni;
- il Ministero dell'Interno ritiene che tali azioni possano contribuire in modo rilevante allo svolgimento corretto e regolare delle attività d'impresa, attraverso l'introduzione di misure di salvaguardia, finalizzate a contrastare l'ingerenza delle organizzazioni criminali, che vanno ad affiancarsi agli interventi coordinati delle pubbliche Autorità per assistere e sostenere le imprese;
- in data 13 aprile 2017 il Ministero dell'Interno e Confapi hanno sottoscritto un Protocollo di legalità per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche, scaduto di validità ai sensi dell'art. 6, comma 2, del medesimo documento.

MINISTERO DELL'INTERNO

CONFAPI
CONFEDERAZIONE ITALIANA
PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA

DATO ATTO CHE

- l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto l'art. 83-*bis*, comma 1, nell'ambito del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevedendo la possibilità per il Ministero dell'Interno di sottoscrivere protocolli o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive economiche o imprenditoriali, estendendo la possibilità di rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati.

CONSIDERATO CHE

- l'esperienza maturata nel periodo di attuazione del Protocollo sottoscritto nel 2017 ha accresciuto la consapevolezza delle imprese circa l'importanza del rispetto delle regole e dell'adozione di buone prassi organizzative e comportamentali;
- nel periodo di vigenza del citato Protocollo è emersa l'esigenza di semplificarne le modalità attuative, nell'ottica di sviluppare ulteriormente i comportamenti virtuosi osservati dalle imprese, nonché allo scopo di introdurre misure che siano sostenibili in concreto dalle imprese stesse e dalle Prefetture;
- è intendimento del Ministero dell'Interno e di Confapi stipulare un nuovo Protocollo di legalità (di seguito anche "Protocollo") che assicuri un più elevato livello di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività delle imprese aderenti a Confapi, focalizzando l'attenzione sui rapporti tra privati e ferma restando la natura volontaristica dell'adesione da parte di Associazioni e imprese del sistema confederale.

VISTI

- la Risoluzione 2004/C116/07 del 29/04/2004 del Consiglio dell'Unione Europea con cui - in linea con il consolidato indirizzo politico ed operativo già intrapreso da tempo dal Ministero dell'Interno in materia di sicurezza integrata e

partecipata - si incoraggiano gli Stati Membri ad adottare protocolli diretti a stabilire e sviluppare cooperazione tra i settori pubblico e privato, basati sulla reciproca fiducia e sul comune obiettivo di ridurre gli effetti pregiudizievoli causati dalla criminalità organizzata;

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, commi da 52 a 56;
- il d.P.C.M. 18 aprile 2013, coordinato con il d.P.C.M. 24 novembre 2016;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, art. 30;
- il parere n. 284 in data 22 luglio 2021 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali effettuati in attuazione di protocolli d'intesa stipulati dal Ministero dell'Interno "*volti ad estendere, su base volontaria, nell'ambito delle iniziative di rafforzamento della legalità e della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nelle attività economiche, il regime di verifiche antimafia disciplinato dal d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159*".

TANTO PREMESSO
MINISTERO DELL'INTERNO E CONFAPI
CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1
(*Finalità*)

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, il Ministero dell'Interno e Confapi regolano i rispettivi e reciproci impegni al fine di rafforzare la prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti stipulati dalle imprese che aderiscono all'intesa con i rispettivi fornitori di beni e servizi.

ART. 2
(*Impegni del Ministero dell'Interno*)

1. Il Ministero dell'Interno si impegna a:
   a) assicurare la più ampia collaborazione con il sistema associativo di Confapi, abilitando le relative articolazioni territoriali e settoriali - di seguito Associazioni di Territorio e di Settore - alla richiesta di rilascio della comunicazione antimafia mediante consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, in applicazione dell'articolo 83-*bis*, comma 1, del medesimo decreto e con l'osservanza delle modalità operative che saranno individuate con separato disciplinare tecnico definito d'intesa tra le Parti;
   b) monitorare l'attuazione del Protocollo a livello territoriale, secondo le modalità definite al successivo art. 6;
   c) assicurare l'attività di supporto, formazione e consulenza alla rete delle Prefetture per la migliore applicazione del Protocollo.

ART. 3
(*Impegni di Confapi*)

1. Confapi si impegna a:
   a) sensibilizzare il sistema associativo ai fini dell'adesione al Protocollo;
   b) promuovere, presso le imprese associate, l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri fornitori;
   c) predisporre un apposito elenco pubblicato sul proprio sito Internet, nell'Area web "Legalità", nel quale verranno iscritte le Associazioni di Territorio e di Settore e - previo assenso - le imprese aderenti al Protocollo e i loro fornitori;
   d) vigilare sugli impegni assunti dal proprio sistema associativo per effetto dell'adesione al Protocollo, prevedendo le procedure ritenute più adeguate per monitorare e prevenire eventuali inadempienze;
   e) promuovere specifiche attività di approfondimento per diffondere la cultura della legalità.

2. La presenza delle imprese nell'elenco di cui al comma 1, lett. *c*), non determina alcuna responsabilità per il Ministero dell'Interno e Confapi in caso di inesattezze, omissioni o errori, nonché di eventuali danni o eventi pregiudizievoli che dovessero derivare dall'utilizzo degli stessi dati. Nessuna pretesa potrà inoltre farsi valere nei confronti di tali soggetti in conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati in esecuzione del Protocollo.

ART. 4

(*Impegni delle Associazioni aderenti a Confapi*)

1. L'adesione al Protocollo è riservata al sistema Confapi, ha natura volontaria e si articola attraverso l'adesione delle Associazioni di Territorio e di Settore e delle imprese loro associate. Per consentire a queste ultime di aderire all'iniziativa, è necessaria, infatti, l'adesione dell'Associazione.
2. Le Associazioni di Territorio e di Settore aderiscono al Protocollo attraverso la delibera dell'organo collegiale o dell'Assemblea con la quale accettano tutti i principi e gli impegni previsti nel Protocollo. Copia della delibera viene trasmessa, senza ritardo, sia a Confapi che alla competente Prefettura della provincia dove l'Associazione di Territorio o di Settore ha sede legale.
3. L'adesione delle Associazioni di Territorio e di Settore comporta i seguenti impegni principali: diffondere la conoscenza del Protocollo; promuovere l'adesione delle imprese associate e il rispetto dei connessi impegni; gestire gli adempimenti derivanti da tali adesioni, anche nei rapporti con le Prefetture competenti.
4. Ai fini della adesione al presente Protocollo, le Associazioni di Territorio e di Settore si impegnano a verificare e garantire il rispetto, da parte delle imprese associate o che chiedono di associarsi, delle prescrizioni normative in materia di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali. A tal fine, le predette imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
5. Nella medesima direzione, le predette Associazioni si impegnano a garantire che le imprese associate o che chiedono di associarsi adottino tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di

tutela dell'ambiente, nonché che gli eventuali addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le prescrizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 136/2010.

6. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni alle previsioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, le Associazioni di Territorio o di Settore si impegnano ad assumere le iniziative necessarie alla risoluzione del vincolo associativo con le imprese irregolari.
7. Le Associazioni di Territorio o di Settore che aderiscono al Protocollo si impegnano, altresì, ad acquisire, per conto delle imprese associate aderenti, la comunicazione antimafia riferita alle stesse imprese e ai loro fornitori tramite la consultazione della Banca dati Nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, salvo il caso in cui le imprese aderenti o i loro fornitori dichiarino di essere già iscritti nelle white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori. In quest'ultimo caso, l'Associazione di Territorio o di Settore provvede a verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle imprese aderenti o dai loro fornitori consultando, rispettivamente, l'elenco disponibile sul sito della Prefettura territorialmente competente o l'"Anagrafe antimafia degli esecutori" disponibile sul sito del Ministero dell'interno.
8. Attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica, secondo le indicazioni e modalità specificate nel disciplinare tecnico di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. *a*), le Associazioni dovranno sempre richiedere la comunicazione antimafia, tanto per le imprese aderenti a Confapi quanto per i loro fornitori, per tutti i singoli contratti il cui valore superi la soglia di € 50.000,00, IVA inclusa, nonché per i contratti di valore inferiore qualora la somma degli importi dei contratti stipulati con la medesima impresa, nell'anno solare, superi la predetta soglia.
9. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011 emerga a carico delle imprese o dei fornitori una causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 oppure un'informazione interdittiva antimafia precedentemente rilasciata, il prefetto competente ai sensi degli artt. 87 e 90 del medesimo d.lgs. n. 159/2011 dispone le necessarie verifiche entro trenta giorni dalla data di consultazione, prorogabili a quarantacinque quando le verifiche siano di particolare complessità. Decorso il suddetto termine, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, l'Associazione di Territorio o di Settore procede anche in assenza dell'esito delle verifiche antimafia sotto condizione risolutiva, con facoltà di recesso dal contratto, fatto salvo il

pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente.

10. Una volta acquisita la comunicazione antimafia liberatoria ovvero preso atto dell'iscrizione in white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, le Associazioni si impegnano a comunicare i dati delle imprese aderenti e dei rispettivi fornitori a Confapi, ai fini della registrazione degli stessi sul relativo sito istituzionale nell'Area web "Legalità" dedicata all'attuazione del presente Protocollo.

ART. 5

(*Impegni delle imprese associate e modalità operative*)

1. L'adesione al Protocollo da parte delle imprese associate è volontaria e comporta l'impegno a sottoporsi agli accertamenti antimafia e a richiedere l'equivalente impegno ai propri fornitori.
2. Le imprese interessate aderiscono al Protocollo mediante la delibera dell'organo dotato dei poteri di gestione e/o direzione, che rinvia espressamente ai principi e alle regole contenuti nel Protocollo. L'impresa che ha deliberato l'adesione invia all'Associazione di Territorio o di Settore di riferimento la copia della delibera.
3. L'adesione dell'impresa al Protocollo si perfeziona soltanto a seguito del rilascio della comunicazione antimafia liberatoria.
4. Se l'impresa è già iscritta in una white list prefettizia o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori e l'iscrizione è in corso di validità, la stessa lo comunica all'Associazione che, a seguito della verifica di cui all'art. 4, comma 7, la iscrive nell'elenco di quelle aderenti.
5. L'impresa aderente si impegna a servirsi di fornitori che siano stati controllati sotto il profilo delle verifiche antimafia, ossia per i quali sia stata previamente acquisita la comunicazione antimafia liberatoria secondo le modalità operative di cui all'articolo 4, comma 7, salvo il caso in cui tali fornitori dichiarino di essere già iscritti nelle white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.
6. In quest'ultima ipotesi, l'impresa aderente comunica all'Associazione quali dei propri fornitori risultano iscritti nelle white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.
7. L'impresa aderente si impegna a inserire nei contratti con i propri fornitori apposite condizioni risolutive che, nel consentire di addivenire alla stipula anche prima del

rilascio della comunicazione liberatoria, impongono l'obbligo di recesso in caso di successiva comunicazione attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. n. 159/2011 ovvero di informazione antimafia interdittiva, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

8. L'impresa aderente si impegna altresì a inserire nei contratti con i propri fornitori la seguente clausola, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:
"*I contraenti si impegnano a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari. Della denuncia è altresì tempestivamente informato il Prefetto.*"
9. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, l'impresa aderente si impegna ad effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione dei propri contratti, di importo pari o superiore ad € 2.000, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, inserendo apposita clausola nel contratto medesimo, la cui violazione costituisce causa di risoluzione dello stesso.
10. L'impresa aderente si impegna, infine, ad inserire nei contratti con i propri fornitori clausole che assicurino il rispetto, da parte di questi, delle previsioni del presente Protocollo, prevedendo, al ricorrere del terzo inadempimento, la risoluzione dei contratti stessi ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 6
(*Monitoraggio sull'attuazione del Protocollo*)

1. Il Ministero dell'Interno e Confapi si impegnano a un confronto costante sui temi oggetto del presente Protocollo, monitorandone l'attuazione e valutando eventuali esigenze di modifica o aggiornamento funzionali al migliore perseguimento degli obiettivi condivisi, anche attraverso una Cabina di regia appositamente costituita.

2. Nell'ambito della Cabina di regia potranno essere valutati, in relazione ai settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, i casi in cui procedere allo svolgimento degli accertamenti finalizzati al rilascio dell'informazione antimafia.
3. Le Associazioni aderenti al Protocollo e le Prefetture delle rispettive province collaborano alla efficace attuazione degli impegni derivanti dall'intesa segnalando ai soggetti firmatari eventuali problemi di carattere operativo.

ART. 7

(*Disposizioni in materia di tutela dei dati personali*)

1. Il trattamento dei dati previsto dal presente Protocollo avviene sulla base delle disposizioni di legge e di regolamento richiamate in premessa.

ART. 8

(*Durata e rinnovo del Protocollo*)

1. Il presente protocollo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo tacito per altri tre anni.
2. L'eventuale intenzione di non rinnovare il Protocollo deve essere manifestata alla controparte, per iscritto, con almeno un mese di preavviso prima della scadenza.

ART. 9

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

Dall'attuazione del presente Protocollo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, lì

Il Ministro dell'Interno

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MATTEO PIANTEDOSI
Ministro dell'Interno
In Data/On Date:
martedì 3 ottobre 2023 18:34:50

Il Presidente di Confapi

_____